

ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO
SRD013: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI**

ANNUALITÀ 2024

Testo coordinato del bando, approvato con decreto n. 23854 del 23/10/2024 (pubblicato sul BURT n.45 parte III del 06/11/2024), a seguito delle modifiche introdotte con il decreto n.25721 del 20/11/2024 e con il decreto n.1616 del 28/01/2025.

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1 Definizioni.....	3
1.2 Finalità e obiettivi.....	4
1.3 Dotazione finanziaria.....	5
1.4 Intensità del sostegno.....	5
1.5 Massimali e minimali.....	5
2. Richiedenti/Beneficiari.....	6
2.1 Condizioni di accesso del beneficiario.....	6
2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno.....	7
2.3 Vantaggi per i produttori agricoli di base.....	8
2.4 Impegni del beneficiario.....	11
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	13
3.1 Interventi finanziabili.....	13
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	14
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	14
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	14
3.2.3 Ambiti e settori di intervento.....	14
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti.....	15
3.2.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.....	15
3.2.6 Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.....	16
3.2.7 Complementarietà tra SRD13 ed Interventi strutturali settori Olio di Oliva ed Ortofrutta.....	17
3.3 Interventi/spese non ammissibili.....	17
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	17

3.5	Cumulabilità.....	18
3.6	Norme di protezione ambientale.....	19
3.7	Altri obblighi.....	19
4.	Criteri di selezione/valutazione.....	19
4.1	Criteri di selezione.....	19
4.2	Verifica dei criteri di selezione.....	24
5.	Durata e termini di realizzazione del progetto.....	25
5.1	Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività.....	25
5.2	Termine finale.....	26
6.	Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	26
6.1	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	26
6.2	Contenuto della domanda di sostegno.....	27
1.1.1	Integrazione della domanda di sostegno.....	28
6.3	Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria.....	28
6.4	Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi	30
6.5	Atto di assegnazione dei contributi.....	31
7.	Correzione degli errori palesi.....	32
8.	Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici.....	32
9.	Cambio del beneficiario.....	32
10.	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	32
11.	Erogazione a saldo e rendicontazione spese.....	32
10.	Sanzioni e riduzioni.....	32
11.	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.....	33
12.	Responsabile del procedimento.....	33
13.	Disposizioni finali.....	34

1. Finalità e Risorse

1.1 Definizioni

Tenuto dei combinati disposti delle disposizioni contenute (2022)/2472 nei Regolamenti UE n. 651/2014, n. 2472/2022, n. 2831/2023 e nell'articolo 2135 del codice civile, ai fini del presente bando si definisce:

- a) **produttore agricolo primario (o di base)**: l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c. che esercita attività d'impresa in una azienda agricola, secondo la normativa vigente e pertanto soggetto agli adempimenti previsti dalle normative vigenti (partita IVA, iscrizione alla CCIAA, versamento contributi INPS, ecc). Tale attività agricola è rivolta ad ottenere prodotti agricoli primari (uva, olive, cereali, latte, pomodori, ecc.). Esclusivamente per la filiera olivicola, si definisce produttore agricolo primario anche chi svolge un'attività agricola senza esercitare attività d'impresa.
- b) **prodotto agricolo**: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) **prodotto agricolo primario (o di base)**: prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti ma preparandolo, secondo la normativa vigente, alla prima vendita oppure alla prima trasformazione, quest'ultima, effettuata in proprio dal produttore agricolo (in appositi locali) o da parte di altre imprese di trasformazione;
- d) **azienda agricola**: unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria (nonché per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), condotta a norma di legge;
- e) **commercializzazione di un prodotto agricolo**: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto; non rientrano nella precedente definizione:
la "prima vendita" da parte di un produttore agricolo primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
La vendita da parte di un produttore agricolo a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo; le fasi della commercializzazione sono: immagazzinamento, stoccaggio, esposizione e vendita.
- f) **trasformazione di un prodotto agricolo**: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo e/o agroalimentare compreso nell'Allegato I del TFUE; non rientrano nella precedente definizione le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; nella precedente definizione le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
Quando il trattamento è effettuato su un prodotto agricolo primario si ha la "prima trasformazione".
Le fasi della "prima trasformazione" sono: selezione, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, immagazzinamento, stoccaggio;
- g) **impianto di trasformazione**:
- struttura di trasformazione oggetto di finanziamento (fabbricato e linea di produzione) destinati alla lavorazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti;
 - singola linea di attrezzature destinata alla lavorazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti;
- h) **impianto di commercializzazione**:
- struttura di commercializzazione oggetto di finanziamento (fabbricato e relative linee di attrezzature) destinati alla commercializzazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti;
 - singola linea di attrezzature destinata alla commercializzazione di uno stesso prodotto o di una stessa tipologia di prodotti;
- i) **impianto completo di frangitura**:
come indicato nel documento "METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COSTI SEMPLIFICATI (CS) PER I FRANTOI OLEARI - MISURA 4 DEI PSR" redatto dalla Rete Rurale/MIPAAF, versione aggiornata, un impianto "tipo" di frangitura completo risulta essere composto da sei sezioni ritenute essenziali per la lavorazione delle olive; pertanto un impianto completo deve comprendere almeno un macchinario per ciascuna delle sei seguenti sezioni:
- ricezione delle olive dotata di tramoggia e sollevatore;

- defogliazione e lavaggio delle olive in ingresso;
- frangitura in continuo dotata di frangitore a martelli o a dischi;
- gramolatura dotata di due o più gramole chiuse o di sistemi innovativi di gramolazione, in grado di preservare o migliorare la qualità dell'olio tramite la riduzione significativa dei tempi di processo;
- estrazione di tipo centrifugo dotata di un decanter a due fasi o di un decanter innovativo in grado di valorizzare i sottoprodotti della fase di estrazione;
- separazione di tipo centrifugo del mosto oleoso proveniente dal decanter in olio d'oliva e residui di acqua e solidi.

Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa superiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi quando tutte le sezioni, di cui sopra, sono presenti nella richiesta di finanziamento.

Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa inferiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi anche quando nella richiesta di finanziamento sono presenti solo le prime cinque sezioni previste nell'impianto "tipo" con l'esclusione dell'ultima sezione di "separazione".

1.2 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" – articolo 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115 contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4 e 8 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (PSP), ed è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico – ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzazione può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

La concessione del sostegno è prevista per investimenti che perseguono le seguenti finalità specifiche:

- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in una ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- apertura di nuovi mercati;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Inoltre, l'intervento è conforme a quanto indicato:

- nella Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e ss.mm.ii., di cui integra e richiama quanto di pertinente in essa previsto;

- nella DGR n. 1582 del 18/12/2023 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" e ss.mm.ii;
- nella DGR 1599 del 28/12/2023 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali" (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- nella DGR n. 742 del 25/06/2024 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione versione 1.0 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali;
- nella DGR n. 1029 del 16 settembre 2024 "Reg. UE 2021/2115, Art. 73 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – annualità 2024";
- nella DGR n. 1161 del 21 ottobre 2024 " PSP 2023/2027 - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli annualità 2024 – modifica della DGR n. 1029 del 16 settembre 2024",

Per quanto riguarda le fasi non concorsuali (cioè successive all'adozione dell'atto di assegnazione) si rimanda a quanto stabilito al successivo paragrafo "Disposizioni finali".

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'annualità 2024 è pari a **47.100.000,00** euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è pari al **65%**. È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte di ARTEA fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, secondo quanto disposto al successivo paragrafo "Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria" e con le ulteriori indicazioni previste dal documento "Disposizioni Comuni".

1.5 Massimali e minimali

Ai fini del presente intervento, le cooperative ed i consorzi non sono considerati IAP, anche se in possesso della relativa qualifica.

L'importo massimo del contributo concedibile, per singola domanda di sostegno, è pari a **975.000,00**. L'importo del contributo massimo concedibile per singolo beneficiario, per l'intero periodo di programmazione 2023-2027, è pari a **2.900.000,00**.

Nel caso in cui il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", l'importo massimo concedibile è stabilito nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Non sono ammesse le domande di sostegno con un contributo minimo richiesto (o concesso in sede di atto d'assegnazione) inferiore a:

50.000,00	soglia ordinaria per beneficiari non IAP
30.000,00	soglia per IAP che realizzano investimenti per trasformazione e commercializzazione per prodotti in uscita fuori dall'allegato I. In deroga a quanto previsto dal Criterio CR06, della scheda d'intervento, una quota prevalente dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale.

350.000,00

soglia per IAP che realizzano investimenti per trasformazione e commercializzazione, per prodotti in uscita inseriti nell'Allegato I. In deroga a quanto previsto dal Criterio CR06, della scheda d'intervento, una quota prevalente dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale.

2. Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD13 del PSP e del CSR, sono ammesse a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso:

- le imprese (sia IAP che non), singole o associate che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione, dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "Condizioni di accesso del beneficiario" e "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno".

Il prodotto in uscita dal processo di trasformazione può anche non appartenere all'Allegato I del Trattato UE. In questo caso il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento dal Reg. (UE) n. 2023/2831.

2.1 Condizioni di accesso del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii;
- 2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, secondo quanto indicato al successivo paragrafo "Cumulabilità";
- 4) realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su, o per la gestione di, beni (immobili e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;
- 5) nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2831/2023, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso 300.000,00 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere nell'arco di tre anni; se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo;
- 6) sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle Disposizioni comuni.

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1, 2, 3, devono essere posseduti e verificati dagli uffici competenti per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo; Per la verifica

del punto 4 si rimanda a quanto previsto al paragrafo " Possesso di UTE/UPS" di cui alle disposizioni comuni.

Il punto 5 deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il Punto 6, deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di sostegno.

Prima del saldo deve essere verificata la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D. Lgs 159/2011 (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

Questo elemento deve essere verificato anche in occasione delle domande di pagamento di anticipo.

Il soggetto alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 1) al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi, mentre per il mancato soddisfacimento in fase di saldo degli aiuti comporta quanto previsto in merito al successivo paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*";
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 2) porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio, e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 3) porta all'esclusione o alla decadenza del beneficio degli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità;
- d) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 6), al momento della presentazione della domanda di sostegno non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Nei successivi atti regionali redatti ai sensi del CSR saranno definiti quali criteri di ammissibilità, oltre a quelli già previsti nel presente Bando, andranno verificati anche in fase di pagamento e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; tali elementi saranno comunque evidenziati nell'atto di assegnazione.

2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Richiedenti/beneficiari" e "Condizioni di accesso del beneficiario".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del beneficiario" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.: 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi; al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)

2.3 *Vantaggi per i produttori agricoli di base*

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti in domanda di sostegno concorrono al rafforzamento della produzione agricola di base e devono garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine, la garanzia del vantaggio per i produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati/commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento medesimo.

In deroga a questo principio, sempre nel rispetto della percentuale minima del 51%, il sostegno per il settore carni è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base, oppure
- b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera oppure
- c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.

Ulteriore deroga a questo principio è per il settore della trasformazione della farina (pasta, pane e prodotti da forno) a condizione che i trasformatori acquistino la farina direttamente dai produttori di base, oppure, da molini che a loro volta acquistano i cereali dai produttori agricoli di base.

Nel caso di produzioni di preparati alimentari (come ad esempio pesti, sottoli, salse e sughi, prodotti da panifici, da pasticcerie e da pastifici, ecc.), per i quali è necessario utilizzare più prodotti agricoli, la verifica della condizione relativa ai vantaggi per i produttori agricoli di base si effettua sempre sul prodotto agricolo principale di riferimento (ad esempio nel "pesto di basilico" si verifica il basilico e nei "biscotti" si verifica la farina); mentre, sui prodotti secondari che compongono il preparato (ad esempio nel "pesto di basilico" sono considerati secondari l'olio, il formaggio, i pinoli, ecc. e nei "biscotti" sono considerati secondari le uova, lo zucchero, ecc.), la verifica si effettua solo sul prodotto secondario presente in quantità superiore al 40% rispetto alla quantità totale di tutti i componenti del preparato stesso.

Ciò posto, si precisa che:

- a) nel caso in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori una sola tipologia di preparato (pesto o salsa pomodoro o sottoli di carciofi o di peperoni o di funghi, ecc.), il calcolo delle quantità dei prodotti agricoli principali e secondari del preparato si effettua sul contenuto della singola confezione;
- b) nel caso invece in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori più tipologie di preparati (es. impastatrice), è possibile calcolare in modo cumulativo le quantità dei prodotti agricoli principali e secondari dei preparati (ad esempio sul totale prodotti lavorati annualmente).

2. I prodotti agricoli primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati, da acquisto diretto da produttori di base.

Per i settori "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale" e "Olive", è consentita anche l'attività di servizio purché le materie prime provengano prevalentemente da produttori agricoli di base.

Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base, valgono le seguenti indicazioni:

a) in caso di conferimento:

- per le cooperative e le Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole, il prodotto agricolo destinato all'impianto oggetto di finanziamento può essere anche semilavorato, purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agricole di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base, le cooperative senza uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci e le imprese devono assumere un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di finanziamento, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

c) Limitatamente alla trasformazione nel settore "Olive", deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% della materia prima trasformata nell'impianto oggetto di finanziamento sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

d) In caso di produzione propria, l'impresa richiedente deve dimostrare la coerenza dei quantitativi di materia prima prodotta con le superfici agricole utilizzate e la consistenza di stalla aziendali attraverso l'aggiornamento dell'anagrafe ARTEA e delle banche dati nazionali.

3. Limitatamente al settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% dei capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli (capi) trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

A tale scopo, le imprese di macellazione e di sezionamento devono dimostrare, con idonea documentazione, la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La suddetta documentazione deve essere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni da parte dell'impresa richiedente se diversa dall'impresa di macellazione e di sezionamento.

4. L'applicazione degli impegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente paragrafo decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e, a partire da tale data, gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni.
5. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:
- a) *in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:*
- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci oppure contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
 - idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
 - nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
 - nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;
- b) *in caso di cooperative senza statuto o regolamento con vincolo di conferimento e di altre imprese:*
- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
 - idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
 - nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;
- c) *per le imprese di trasformazione nel settore "Olive", di cui al precedente punto 2 lett. c) del presente paragrafo:*
- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza della materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di finanziamento;
 - idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria per la lavorazione della materia prima, attestanti la quantità totale di materia prima lavorata nell'impianto oggetto di finanziamento e la quantità di materia prima lavorata di provenienza diretta dei produttori agricoli di base, con l'indicazione dei medesimi;
 - nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;
- d) *per le imprese di macellazione nel settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", di cui al precedente punto 3 del presente paragrafo:*
- tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria, attestanti la quantità totale di capi macellati nell'impianto oggetto di finanziamento e le quantità di capi macellati di provenienza diretta dei produttori agricoli di base, con l'indicazione dei medesimi, tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 3;

- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione degli allevamenti a tale scopo impiegati e delle quantità di capi agricolo ottenuti per l'impianto oggetto di finanziamento.

6. In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i tre anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in maniera ricevibile all'Ufficio competente per l'istruttoria.

Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo, il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione.

In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, l'Ufficio competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le riduzioni e le sanzioni, come stabilito al successivo paragrafo 10 "Sanzioni e riduzioni".

Le modalità di cui al presente paragrafo, per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base, si applicano anche ai soggetti che presentano progetti rivolti all'attività di commercializzazione, facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializzati.

2.4 *Impegni del beneficiario*

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni;
- 2) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle suddette Disposizioni comuni;
- 3) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- 4) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni, nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme in esso contenuto comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- 5) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i per-messi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a saldo;
- 6) non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento; non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- 7) presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo "Vantaggi per i produttori agricoli di base";
- 8) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal presente bando;

- 9) rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento Disposizioni comuni;
- 10) rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento Disposizioni comuni;
- 11) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe nei modi e nei termini definiti al paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo" del documento Disposizioni comuni;
- 12) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 13) rispettare le Disposizioni comuni inerenti alla gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento contenute nel Documento adottato da ARTEA, Decreto n. 2497/2024 "Disposizioni comuni interventi ad investimento – domanda di pagamento" che stabilisce le disposizioni per il pagamento del sostegno
- 14) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento Disposizioni comuni;
- 15) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni comuni;
- 16) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Vantaggi per i produttori agricoli di base" del presente bando;
- 17) fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 (cinque) anni nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni comuni;
- 18) comunicare preventivamente all'Ufficio Competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- 19) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di e di pagamento;
- 20) rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni Comuni di Pagamento".
- 21) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammessi nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 22) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli enti/organismi competenti;
- 23) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "*Elementi comuni a più interventi*" del PSP 2023/2027, gli investimenti che sono ammessi al sostegno e beneficiano del pagamento degli aiuti sono quelli descritti nei paragrafi che seguono.

Negli investimenti di seguito indicati, ove pertinente, è inclusa l'installazione e l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento necessaria per il loro funzionamento.

Sono inoltre ammessi i costi relativi a cartelloni, poster e targhe quando risultano collegati all'intervento e necessari in base alle disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Altri obblighi".

3.1 Interventi finanziabili

Nel rispetto di quanto previsto nella scheda d'intervento del PSP e del CSR, sono ammessi interventi finalizzati all'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di contribuire al consolidamento delle filiere agroalimentari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sostegno è rivolto anche ad interventi di razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agroalimentari, con lo scopo di accrescere la competitività delle imprese stesse in termini di riduzione dei costi di produzione.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

A) INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI

1. lavori e opere edili per la costruzione e la ristrutturazione di immobili connessi all'attività di trasformazione e di commercializzazione;
2. lavori e opere edili necessari e funzionali o finalizzati all'installazione di macchinari, di attrezzature e di impianti tecnologici;
3. lavori e opere edili necessari per la realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
4. realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari strettamente connessi alle attività di trasformazione e di commercializzazione svolte negli immobili;
5. lavori e opere edili necessari per l'installazione di attrezzature e di impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale e alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
6. lavori finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto, secondo le norme vigenti.

B) INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

1. acquisto e installazione di macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le attività di trasformazione e commercializzazione; nel caso di acquisto e installazione di "impianti completi di frangitura" oleari, gli investimenti sono calcolati in base alla metodologia di calcolo per unità di costo standard (UCS) adottata dalla Rete Rurale Nazionale/MIPAAF, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente bando.
2. acquisto e installazione di impianti tecnologici di servizio, specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento;
3. acquisto e installazione di attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto;
4. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti);
5. acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili compresi relativi sistemi di accumulo;
6. acquisto e installazione di attrezzature e impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro") e alla tutela ambientale, con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
7. acquisto e installazione di attrezzature per l'allestimento di mezzi di trasporto per animali e prodotti agricoli primari;

C) SPESE GENERALI

Le spese generali collegate agli investimenti materiali, sopra elencati, sono calcolate in base alla metodologia di calcolo per unità di costo standard (UCS) adottata dalla Rete Rurale Nazionale/MIPAAF, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente bando.

D) INVESTIMENTI IMMATERIALI

1. Acquisto di programmi informatici;
2. realizzazione di siti web direttamente connessi alla gestione delle attività produttive aziendali e/o finalizzati alla commercializzazione dei beni prodotti.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento Disposizioni comuni.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per le altre tipologie di intervento non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

1. Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano **prodotti agricoli primari**, inseriti nell'Allegato I del Trattato UE, ed appartenenti ai seguenti settori di intervento:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli (compreso: patate, castagne, marroni e tartufi)
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso: foraggi, frutti oleosi, piante industriali per tessili e per produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco.

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

1. Il sostegno ai progetti relativi all'attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti) è concesso nei seguenti casi:

- a) progetti presentati da soggetti che associano, con obbligo statutario di conferimento, prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o nella trasformazione dei prodotti agricoli primari; tali soggetti si impegnano a commercializzare, nell'impianto oggetto di finanziamento, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti trasformati provenienti dalle imprese associate, anche se non direttamente trasformati da queste ultime;
- b) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria produzione di base, anche se non da loro direttamente trasformati;
- c) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti da loro trasformati derivanti direttamente dalla produzione di base, nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Vantaggi per i produttori agricoli di base".

2. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi al diritto unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature, la presenza della marcatura "CE", ai sensi della normativa unionale vigente, soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.
3. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di finanziamento; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo.
4. Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e ad impianti di cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".
5. Il sostegno agli investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'impresa. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".
6. Nell'ambito dell'attività di trasformazione nel settore "Olive", il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti all'ottenimento di olio extra-vergine di oliva o comunque anche ai progetti rivolti all'ottenimento di olio ottenuto dalla prima spremitura di olive attraverso processi meccanici senza ricorso a processi con sostanze chimiche.
7. Nel processo di trasformazione, il prodotto in uscita può anche non appartenere all'Allegato I del Trattato UE. In questo caso, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2831/2023. Il suddetto regime "de minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti ai prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato UE.

3.2.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, 3 (c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/03/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR n. 74/2013):
 - 2 generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 - 3 la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese e lettera h).

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.6 Limitazioni collegate agli investimenti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai fini del presente bando, i seguenti investimenti sono considerati finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria:

- a) Passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento ad attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio (riferimento normativo: *D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., artt. 63, 64; allegato IV, par. 1.7.2.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.3; Norme di buona tecnica*).

Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:

- in sede di domanda di sostegno, presentando una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata;

- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante una attestazione di conformità dell'installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica) e una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale.

b) Scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio (riferimento normativo: *D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., art. 111; allegato V, parte II, punto 4.2; Norme di buona tecnica*).

Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:

- in sede di domanda di sostegno, presentando una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico-organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare (comprese le condizioni dei pavimenti degli ambienti di lavoro in cui le medesime devono essere utilizzate) e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e loro conformità;
- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante fattura di acquisto e documentazione prevista dalle norme vigenti.

c) Attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi (riferimento normativo: *D.lgs. 9/04/2008 n. 81, e s.m.i., Titolo VI; allegato XXXIII; Norme di buona tecnica*).

Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:

- in sede di domanda di sostegno, presentando una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico-organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Dalla medesima relazione si dovrà inoltre evincere l'effettivo miglioramento apportato nella lavorazione (e non un mero intervento necessario sulla base della valutazione dei rischi – art. 168 c. 1 D.lgs. n. 81/2008);
- in sede di domanda di pagamento (SAL/Saldo), mediante marcatura "CE" e libretto di uso e manutenzione.

d) Interventi di segregazione e/o di insonorizzazione di attrezzature finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori di Leq inferiori a 80 dB(A) all'interno dell'ambiente di lavoro.

Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:

- in sede di domanda di sostegno, presentando una relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, redatta in base all'art. 12, comma 2 della l.r. 89/1998, provvista di elaborati grafici di progetto, con misurazione fonometrica degli ambienti e delle attrezzature oggetto di intervento e indicazione dei risultati presumibili. La misurazione fonometrica è realizzata da personale qualificato, secondo quanto specificato nelle indicazioni operative del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome "D.lgs. 81/2008 Titolo VIII, capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro";
- in sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.

3.2.7 Complementarietà tra SRD13 ed Interventi strutturali settori Olio di Oliva ed Ortofrutta

Il soggetto in domanda di sostegno deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sul rispettivo intervento strutturale del PSP.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.3 *Interventi/spese non ammissibili*

In linea con quanto definito nel PSP (al paragrafo 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" della sezione 4.7 "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale"), nel Regolamento (UE) n. 2022/2472 e nella scheda di intervento del CSR, **non sono ammissibili** gli aiuti per la realizzazione dei seguenti impianti o le seguenti spese:

- 1) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- 2) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 3) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 4) il capitale circolante;
- 5) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
- 6) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
- 7) macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o altre UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di sostegno;
- 8) trattrici e rimorchi;
- 9) macchinari e attrezzature collegati alle fasi di raccolta in campo della materia prima;
- 10) acquisto di vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;
- 11) gli oneri amministrativi;
- 12) i costi di ammortamento.

Sono comunque escluse dal finanziamento le spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono **riconducibili alla fase di produzione dei prodotti agricoli primari** e che, pertanto, non sono direttamente connessi alle attività di trasformazione e di commercializzazione.

3.4 *Valutazione di congruità e ragionevolezza*

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia. Per alcune tipologie di spesa si applicano i costi semplificati (CS), come di seguito indicato:

1. nel caso delle spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il metodo dei costi semplificati di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/MASAF contenuti nella versione 2021 consultabile al seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>
2. nel caso di acquisto di "Impianto completo di frangitura", si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – redatte dalla Rete Rurale nazionale/MASAF, comprendenti due tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione. Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione datata Gennaio 2023, consultabili al seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24379>

Per l'individuazione della fascia di riconoscimento del CS si fa riferimento esclusivamente alla capacità di lavorazione in Kg/h dell'impianto che può essere attestata tramite perizia redatta da un tecnico abilitato o dalla azienda costruttrice dell'impianto.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n.1384 del 27/11/2023 consultabile al seguente indirizzo: <https://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa. Per i lavori o per interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5 Cumulabilità

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni", il richiedente non deve aver ottenuto altri9 finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno (cumulo), tali da rendere:

- a) la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento UE 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto);
- b) l'importo totale cumulato dei contributi concessi superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Il Regolamento UE 2021/2115 per l'intervento oggetto del presente bando fissa precise percentuali di contribuzione che corrispondono con quelle riportate al precedente paragrafo "Intensità del sostegno".

In base alle disposizioni sopra richiamate, ne consegue che:

1. una spesa ammissibile sul presente bando non può ricevere un sostegno in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli massimi fissati dal Regolamento UE n. 2021/2015;
2. i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP, deve rinunciare, se necessario, all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno al PSP.

3.6 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e ss.mm.ii, D.Lgs 152/06 e ss.mm.i., LR 30/15 e ss.mm.ii).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

3.7 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) " *Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*".

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, l'ADGN (Autorità di Gestione Nazionale) o l'ADGR (Autorità di Gestione Regionale) provvederanno a fornire in apposite Linee guida nazionali o regionali - che verranno pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027> - informazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni stabilite dal punto 2 " *Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*", lettere c), d) ed e) dell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione (obbligo di utilizzare mezzi diversi per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc.- a seconda dell'importo del sostegno pubblico).

4. Criteri di selezione/valutazione

4.1 Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo " *Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria*" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Tabella I: Criteri di selezione

Principio	Descrizione	Punteggio
<i>Comparti produttivi</i>		
1.1 1.1.1 Filiere prioritarie	Presenza nella domanda di sostegno, di interventi relativi esclusivamente a una o più delle seguenti filiere: <ul style="list-style-type: none"> • Bovina/bufalina • ovi-caprina • olivicola • suinicola (limitatamente alle razze autoctone toscane iscritte nel repertorio regionale, istituito ai sensi della l.r. 64/2004) • cerealicola (limitatamente al frumento duro e tenero appartenenti al genere <i>Triticum</i>) • ortofrutticola (limitatamente alle produzioni destinate alla trasformazione industriale) 	8

1.2 prioritarie	Filiere	Florovivaistica	5
1.3 prioritarie	Filiere	Olivicola per i soli progetti ammessi, ma non finanziati dal Bando 2024 PNRR M2C1 - Investimento 2.3: "Sostituzione, ammodernamento frantoi oleari" - Regione Toscana"	4
Il punteggio del criterio 1.2 non è cumulabile con i punteggi dei criteri 1.1 e 1.3. Con riferimento alla sola filiera olivicola, i punteggi dei criteri 1.1 e 1.3 sono cumulabili tra di loro.			
<i>Localizzazione</i>			
2.Territorio			
2.1. Distretti rurali/biologici		L'UTE/UPS oggetto della domanda di sostegno è localizzata in distretti rurali riconosciuti ai sensi della L.R. n. 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della L.R. n. 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla L. R. n. 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n. 171/2018) o in distretti biologici riconosciuti ai sensi della L.R. n. 51/2019 "Disciplina dei distretti biologici" e del relativo Regolamento di attuazione n. 21/R del 10 marzo 2020. Ai fini della consultazione della localizzazione dei distretti, è disponibile il seguente link: https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/distretti_rurali.html	6
2.2. Aree Interne		L'UTE/UPS indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni ai sensi della Mappatura Nazionale (Ai) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022;	2
2.3 Aree colpite dall'evento alluvionale del 2 Novembre 2023		L'UTE/UPS indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni di cui all'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali" - individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023; I punteggi dei criteri 2.2 e 2.3 sono cumulabili tra di loro. Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr . Fanno eccezione i comuni di cui all'art.2 della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 51, il cui elenco è consultabile al seguente link:	2

	https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023	
--	---	--

<i>Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti</i>		
3. Partecipazione a filiere produttive	a) Utilizzo, nell'impianto oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli a seguito di: a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro, sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. lgs 27/05/2005 n. 102, o presenza di un accordo di filiera di natura privatistica, sottoscritto dal richiedente e da produttori agricoli primari. L'accordo di filiera deve essere vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno.	4
	a.2) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci, per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato pari almeno al 51% rispetto al totale trasformato o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di sostegno. I punteggi di cui alle lettere a.1) e a.2) non sono cumulabili.	8
	b) Approvvigionamento, nell'impianto oggetto di finanziamento, da produttori agricoli primari (fornitori della materia prima), per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento:	
	> 70% e ≤ 80% > 80% e ≤ 90% > 90%	4 5 6
<i>Riduzione dei costi esterni aziendali</i>		
4. Riduzioni dei costi esterni ambientali	a) Utilizzo, nell'impianto oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli di base derivanti da UTE/UPS, il cui centro aziendale sia localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 km (in linea d'aria) di distanza dall'impianto oggetto di finanziamento, rispetto alla quantità totale trasformata e/o commercializzata:	
	>30% e ≤60% >60% e ≤90% >90%	3 5 6
	b) Possesso, da parte dei beneficiari, di certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo o prodotto:	

	<p>b.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; • ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari • ISO UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari • EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; • ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia; • ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; • Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; • IFS qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; • BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; • UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare; • UNI/PDR 125:2022 • FSC 22000 • MPS ABC <p style="text-align: right;">n. 1 tipologia n. 2 tipologia da n. 3 tipologie in poi</p>	<p>3 6 9</p>
	<p>b.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOP, IGP • Agricoltura biologica, Agriqualità, SQNPI (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), SQNBA (Sistema di qualità nazionale benessere animale) • ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità • Global G.A.P <p style="text-align: right;">n. 1 tipologia n. 2 tipologia da n. 3 tipologie in poi</p>	<p>2 4 6</p>
<p><i>Tipologia degli investimenti</i></p>		
<p>5. Tipologia degli Investimenti</p>	<p>a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (di cui al relativo paragrafo del presente bando):</p> <p style="text-align: right;">>20%</p> <p>b) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare il grado di ammodernamento tecnologico delle imprese che effettuano investimenti per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici:</p> <p style="text-align: right;">>50%</p> <p>c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a</p>	<p>4</p> <p>5</p>

2. "Riduzione dei costi esterni ambientali" lettera a)

La dimostrazione del mantenimento dei suddetti criteri avviene con le medesime modalità e con la documentazione indicate al precedente paragrafo "Vantaggi per i produttori agricoli di base", punti 5 e 6.

5. Durata e termini di realizzazione del progetto

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

L' "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività deve essere così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari – costi standard):

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

Inoltre si stabilisce che l'avvio dei lavori/attività dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dal Documento Disposizioni Comuni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

5.2 Termine finale

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nei termini e nei modi definiti nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni comuni".

6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno ai sensi del presente Bando, le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di sostegno a decorrere **dal 05 Dicembre 2024 ed entro le ore 13.00 del 21 Marzo 2025**.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 7140 del 31/12/2015 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) come aggiornato con Decreto n. 70 del 30/06/2016.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento Disposizioni Comuni".

Il richiedente può presentare, a valere sul presente bando, una sola domanda di sostegno con riferimento ad ogni UTE/UPS posseduta;

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

6.2 *Contenuto della domanda di sostegno*

La domanda di sostegno deve essere presentata in forma completa e deve contenere tutte le informazioni necessarie ed essere corredata di tutti i documenti essenziali ai fini dell'istruttoria e valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel paragrafo "Contenuto della domanda di sostegno – Documenti da allegare alla domanda" del Documento Disposizioni Comuni e di quanto segue.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, e deve consentire la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

I seguenti documenti **sono essenziali** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione delle domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- I. relazione tecnico-analitica dettagliata, che contenga almeno:
 - gli elementi descrittivi dell'azienda, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo, tra quelli previsti dal bando, utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
 - descrizione del progetto di investimento che evidenzi la quantità di materia prima lavorata nell'impianto oggetto di investimento, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il progetto permette di raggiungere, in conformità ;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima;
 - descrizione della proporzionalità degli investimenti rispetto alla capacità produttiva ed alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di sostegno;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
 - la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
 - ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
 - in caso di investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolo delle potenzialità produttive degli stessi rapportati al calcolo dei consumi stimati nell'impianto oggetto di investimento per il periodo post investimento;
 - in caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse, indicazione del calore dissipato, corredata da documentazione tecnica dell'impianto oggetto di finanziamento;
 - nel caso di acquisto di un impianto di frangitura oleario, capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura certificata della ditta produttrice o da un consulente esperto in materia tramite apposita perizia;
 - in caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, dimostrazione della compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e s.m.i. e alla DGR n. 454/2008 e s.m.i.;
 - in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e s.m.i e L.R. 30/2015 e s.m.i., dimostrare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti

dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

- II. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario come indicati dalla scheda d'intervento del PSP, del CSR e nel presente Bando, ove non già in possesso degli uffici regionali;
- III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico – analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

- IV. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici, compresa la cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- V. ove pertinente, copia dei preventivi di spesa (almeno tre) a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di sostegno. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti e provenienti via PEC da tre fornitori diversi;
- VI. nel caso delle spese generali, il foglio di calcolo contenuto nella domanda di sostegno opportunamente compilato;
- VII. eventuali dichiarazioni o documentazione necessaria a dimostrare la titolarità ad eseguire gli investimenti (come, ad esempio, l'autorizzazione dei comproprietari o del proprietario - in caso di affitto – ad eseguire l'intervento);

Le disposizioni sopra indicate per gli investimenti materiali sono applicabili anche agli investimenti immateriali ove compatibili.

1.1.1 Integrazione della domanda di sostegno

Se l'assenza o l'incompletezza dei documenti e delle informazioni elencate nella documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni". Decorsi i termini fissati dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

6.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria

Artea, entro il termine fissato nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni" trasmette al Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento, l'elenco delle domande pervenute e ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- la denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno depurato dal CUAA;
- il CUP ARTEA;

- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente riportato, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato
- l'UTE/UPZ principale di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

Il Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro il termine fissato nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne sarà data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Il Settore competente per l'intervento verifica periodicamente che siano stati emessi atti di assegnazione da parte degli uffici competenti fino a totale utilizzo delle risorse stanziare.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dai Responsabili di intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" - al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

a) domande ammesse a contributo

- denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il CUP ARTEA;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato dal CUAA;
- il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
- l'investimento complessivo previsto;
- l'investimento complessivo ammesso;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo assegnato;
- l'UTE/UPZ principale di riferimento.

b) domande non ammissibili

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il CUP ARTEA;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
- il riferimento al Decreto con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.

c) domande non finanziabili per carenza di risorse)

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- l'UTE/UPZ principale di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato c) con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

6.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi

Le domande saranno istruite secondo quanto stabilito nel documento "Competenze" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1582 del 18/12/2023.

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

6.5 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- la data di inizio lavori;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità inerenti al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "*Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano*" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "*GDPR*" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

7. **Correzione degli errori palesi**

I termini e le modalità per la correzione degli errori palesi sono contenuti nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

8. **Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici**

La definizione di "varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" nonché le condizioni che disciplinano le varianti in corso d'opera e gli adattamenti tecnici sono contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

9. Cambio del beneficiario

La definizione di "cambio di beneficiario" nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

10. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Si rimanda agli ulteriori documenti attuativi regionali previsti dal CSR e in fase di definizione per ulteriori indicazioni in merito alla richiesta, alle garanzie e al pagamento dell'anticipo.

11. Erogazione a saldo e rendicontazione spese

L'erogazione a saldo del sostegno concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domanda di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei termini fissati nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

10. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

11. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è per:

- a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- c) l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi> e il portale di Giovanisi (www.giovanisi.it).

13. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Monitoraggio;
2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Correzione di errori palesi;
6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Possesso dell'UTE/UPS;

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento (Anticipo; Stato di avanzamento dei lavori - SAL; pagamento a saldo);
- c) Correzione di errori palesi;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento;
- h) Spese

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

%-----%